



COMUNE DI SAN VINCENZO
PROVINCIA DI LIVORNO

ORDINANZA n° 92 del 30/05/2024

OGGETTO ORDINANZA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI STAGIONE 2024.

ALLEGATI

LA RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI- AMBIENTE E DEMANIO MARITTIMO

VISTI gli articoli 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59, 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTA la Legge 4 dicembre 1993, n. 494 "*Conversione in legge con modificazioni del D.L. 5 ottobre 1993 n. 400*" e successive modificazioni, recante "*Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime*";

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 "*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*";

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 con il quale sono state trasferite le funzioni ed i compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge n. 59 del 15 marzo 1997 ed in particolare le funzioni relative alla gestione del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale compreso il rilascio delle concessioni di beni;

VISTA la Legge Regionale 1 dicembre 1998, n. 88, con la quale la Regione Toscana, in attuazione dell'art. 4 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997, ha attribuito ai comuni le funzioni relative alla gestione del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale compreso il rilascio delle concessioni di beni concretizzatori alla data del 31 dicembre 2000 per l'operatività del trasferimento per gli effetti dell'art. 7, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 112 del 31 luglio 1998;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "*Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della Legge 15 marzo 1997 n. 59*";

VISTA la Legge 152/99 e s e succ. mod. ed int. "*Tutela della acque dall'inquinamento*";

VISTA la L.R.T. 28 febbraio 2005, n. 28 "*Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti*" nonché la L.R.T. 20 dicembre 2016, n. 86 "*Testo Unico del sistema turistico regionale*";

VISTO il D.lgs. in data 3/04/2006 n. 152 e succ. mod. ed int.;

VISTA la L.R.T. 20 ottobre 2009, n. 59 "*Norme in materia di tutela degli animali*";

VISTO il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 "*Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione*", nonché il Decreto 30 marzo 2010 "*Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione*" entrato in vigore il 25 marzo 2010;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 66 del 4 maggio 2010 "*Istituzione tratto arenile da destinare all'esercizio della pratica naturalista*";

VISTO il "*Regolamento Comunale per il commercio su area pubblica*" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 09 marzo 2022, ed in particolare l'art. 24 "*Commercio su aree demaniali marittime*";

VISTO il *“Regolamento della disciplina delle attività balneari”* approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 17 marzo 2022;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 28 maggio 2024 con la quale vengono approvate le modifiche al *“Regolamento della disciplina delle attività balneari”*;

VISTA L'Ordinanza Sindacale n. 6 del 15 maggio 2024, a mezzo della quale si regolamenta l'accesso ai cani sulle spiagge del Comune di San Vincenzo;

VISTO il Decreto del 26 marzo 2024, n. 6667 della Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia – Settore Tutela della Natura e del Mare, che individua le zone idonee alla balneazione per la stagione balneare 2024, nel territorio di competenza del servizio sub-provinciale A.R.P.A.T. di Piombino;

APPURATO che per quanto riguarda il comune di San Vincenzo, l'area corrispondente al Porto Turistico risulta inserita nel *“Divieto permanente di balneazione per cause indipendenti da inquinamento”* in quanto, essendo area portuale, non è idonea alla balneazione, ed è così individuata dalle coordinate WGS 84:

E 10.537524 – N 43.103522

E 10.537280 – N 43.098148

VISTA la Legge 25 agosto 1991 n. 284 *“Liberalizzazione dei prezzi del Settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche”*;

VISTO il Decreto del Ministero del Turismo e dello spettacolo in data 16 ottobre 1991 relativo alla liberalizzazione delle tariffe;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 relativa all'assistenza, integrazione e ai diritti delle persone disabili;

VISTO il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 *“Codice della nautica da diporto attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della Legge 8 luglio 2003, n. 172”*;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*;

VISTA la Legge Regionale Toscana 20 dicembre 2016, n. 86 *“Testo Unico del sistema turistico regionale”*;

VISTA l'Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera Piombino n. 78/2022 del 22 maggio 2022 relativa alla sicurezza balneare;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

RENDE NOTO

-che le norme specifiche per la disciplina dell'esercizio delle Attività balneari per gli aspetti connessi all'apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge, alla regolamentazione dell'uso degli specchi

acquei lungo il litorale sono emanate dalla Capitaneria di Porto di Piombino con l'Ordinanza di sicurezza balneare n. 78/2022 del 22 maggio 2022;

-che oltre alla presente Ordinanza dovrà farsi riferimento anche alle norme di cui al "Regolamento della disciplina delle attività balneari" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 17 marzo 2022 e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 28 maggio 2024.

ORDINA

Articolo 1

Campo di applicazione

Le norme di cui alla presente Ordinanza si applicano ai beni e alle pertinenze del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale facenti parte del Comune di San Vincenzo, individuati nell'art. 822 del Codice Civile e negli artt. 28 e 29 del Codice della Navigazione. L'ambito territoriale è quello compreso tra il confine nord con il Comune di Castagneto Carducci, alla foce del Fosso dei Cipressetti e il confine sud con il Comune di Piombino, alla foce della Fossa Calda.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente Ordinanza valgono le seguenti definizioni:

- STRUTTURA BALNEARE, strutture od aree demaniali in concessione per finalità turistico-ricreative;
- STAGIONE TURISTICA, il periodo nel quale è consentita l'apertura facoltativa degli impianti balneari;
- STAGIONE BALNEARE, il periodo nel quale gli impianti balneari devono essere completamente attivi con tutti i servizi, compresi gli apprestamenti di salvamento, salve le deroghe indicate nel presente provvedimento;
- AUTORITÀ MARITTIMA, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino;
- AUTORITA' AMMINISTRATIVA, uffici del Comune di San Vincenzo competenti per materia;
- GESTORE, concessionario di struttura balneare o esercente autorizzato ai sensi dell'art. 45-bis del Codice della Navigazione;
- ATTIVITA' BALNEARE, si intende la fruizione delle spiagge e degli specchi acquei per attività non vietate dalla presente Ordinanza da effettuarsi nell'orario di balneazione;
- ORARIO DI BALNEAZIONE spazio di tempo, nel periodo della stagione balneare, indicativamente tra le ore 09:00 le ore 19:00 di ogni giorno feriale e/o festivo, salvo diversi orari previsti dai piani collettivi di sicurezza della balneazione;
- NATANTI, tutte le unità da diporto come codificate ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n.171, da pesca, da traffico e, in generale, tutte le costruzioni di cui all'art.136 del Codice della Navigazione;
- VEICOLI, tutti i mezzi a trazione elettrica, animale, meccanica e manuale, di qualsiasi specie, che circolano sulle strade, come definite dal Codice della Strada, compresi i velocipedi;

- MEZZI IN GENERE: mezzi non rientranti nella categoria precedente a trazione animale, elettrica, meccanica, termica e manuale;

Articolo 3

Disposizioni Generali

La **stagione turistica** è compresa tra il **15 aprile** e l' **8 giugno** e tra il **22 settembre** ed il **15 ottobre**.

L'attività delle strutture balneari deve iniziare improrogabilmente entro il giorno **8 giugno** e terminare non prima del **22 settembre**, periodo corrispondente alla **stagione balneare**.

Articolo 4

Divieto di balneazione

La balneazione è vietata

1) nelle zone del territorio comunale adibite a:

- transito e sosta del naviglio;
- corridoi di lancio/atterraggio opportunamente segnalati;
- nel raggio di mt. 100 dall'imboccatura del Porto Turistico e dalle strutture portuali

2) per la stagione balneare, nelle acque di mare corrispondente al Porto Turistico, è istituita la zona permanente non idonea alla balneazione perché area portuale, individuata secondo le seguenti coordinate WGS 84:

E 10.537524 – N 43.103522

E 10.537280 – N 43.098148

Articolo 5

Prescrizioni sull'uso delle spiagge

Sulle spiagge del Comune di San Vincenzo

E' VIETATO DURANTE LA STAGIONE BALNEARE:

1) Alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia. Per tali mezzi potranno essere utilizzati, senza la possibilità di stazionare, per il tempo strettamente necessario al transito, le spiagge libere, i prolungamenti delle vie d'accesso al mare non interrotte da giardini, marciapiedi, passeggiata a mare, aiuole e qualsiasi altra opera di urbanizzazione realizzata dall'Amministrazione Comunale ovvero altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari.

2) Praticare qualsiasi gioco (per esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc.) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Detto divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti. Detti giochi possono essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari ed autorizzate dal Comune. Salvo specifica autorizzazione è inoltre vietata la pratica del kite-surf.

- 3) Condurre o far permanere sulle spiagge libere, qualsiasi animale ad eccezione dei cani per i quali vige apposita disciplina emanata con Ordinanza Sindacale n. 6 del 15 maggio 2024.
- 4) Tenere il volume della radio, juke-box, mangianastri ed in genere apparecchi a diffusione sonora, ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica, detto divieto si estende anche alle discoteche esistenti sul demanio marittimo.
- 5) Distendere o tinteggiare reti.
- 6) Noleggiare ombrelloni e sedie a sdraio sull'arenile demaniale ad esclusione delle aree in concessione ed allo scopo autorizzate. E' altresì vietato il servizio di assistenza alla posa in opera di ombrelloni e sedie a sdraio nel tratto di arenile prospiciente il centro urbano, così come individuato dal Regolamento Urbanistico (tra foce fosso dei Cipresseti ed il limite sud di Riva degli Etruschi).
- 7) Svolgere attività di pesca sportiva e/o dilettantistica dalle ore 08.30 alle ore 19.30, ovvero in presenza di bagnanti; nell'orario ammesso è comunque fatto obbligo al soggetto di agevolare il servizio di pulizia dell'arenile con lo spostamento del materiale da pesca su richiesta dell'incaricato oltre che di rimuovere ogni e qualsiasi strumento o rifiuto al momento della cessazione dell'attività; è comunque sempre vietato attraversare le zone frequentate dai bagnanti con un'arma subacquea carica.

Sulle spiagge del Comune di San Vincenzo

E' VIETATO DURANTE TUTTO L'ANNO:

- 1) Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
- 2) Effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale.
- 3) Accendere fuochi sulle spiagge anche al di fuori dell'orario di balneazione.
- 4) Lasciare unità da diporto in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare e/o di pulizia, ad eccezione di quelle destinate alla locazione, purché prevista ed autorizzata, o alle operazioni di assistenza e salvataggio.
- 5) Lasciare dalle ore 20.00 alle ore 7.00, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende, natanti e altre attrezzature comunque denominate.
- 6) Occupare, sull'arenile in libero uso, la fascia di metri 5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito ed alla sicurezza della balneazione, con divieto di permanenza, con ombrelloni ed altre attrezzature balneari e non comunque denominate, asciugamani e prendisole di qualunque altro genere e tipologia, nessuno escluso.
- 7) Occupare, in fronte all'arenile in concessione, la fascia di metri 5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito ed alla sicurezza della balneazione, con divieto di permanenza, escluso il mezzo nautico di soccorso, con ombrelloni, sedie, sedie a sdraio ed altre attrezzature comunque denominate e di qualsiasi altro genere di proprietà del concessionario o di altri fruitori dell'area in concessione, compresi pattini e pedalò.
- 8) Campeggiare o pernottare anche senza ausilio di tende, sacchi a pelo, ecc..
- 9) Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, compreso aeromobili, ad eccezione di quelli destinati alla manutenzione e/o pulizia delle spiagge; il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti qualora venga intralciata la viabilità o sia impedito

l'accesso al mare o agli stabilimenti balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia nei loro spostamenti e veicoli elettrici autorizzati, nonché i mezzi della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e del 118.

10) Esercitare attività (es. attività promozionale, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, sci nautico ecc.), organizzare manifestazioni nautiche, senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia.

11) Gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere al di fuori degli appositi contenitori.

12) Danneggiare, estirpare, raccogliere, detenere ingiustificatamente associazioni vegetazionali dunali e retrodunali.

13) Calpestare aree dunali e retrodunali laddove esistano opportuni corridoi di attraversamento.

14) Occupare aree demaniali con manufatti, impianti, carrelli, banchi di vendita e strutture lignee e/o metalliche di qualsiasi genere e tipologia senza le necessarie autorizzazioni, rilasciate dai competenti Uffici fermo restando la possibilità ammessa dal titolo di concessione demaniale.

15) Svolgere attività di pesca dal mare, da scogliere, ecc., all'interno dello specchio acqueo del porto turistico e nella zona di avamposto ricompresa tra l'ingresso allo stesso e la scogliera perpendicolare alla spiaggia antistante via Costa.

16) E' fatto inoltre divieto assoluto di transitare e/o sostare sulle scogliere frangiflutti od opere similari nei periodi di avverse condizioni atmosferiche. Negli altri periodi, l'accesso alle scogliere, al di fuori dei percorsi pedonali pavimentati allo scopo predisposti, dovrà avvenire con la massima attenzione e sarà ad esclusivo rischio e pericolo di chi vi accede, sollevando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità civile e penale.

17) I frequentatori delle spiagge libere potranno posizionare liberamente la propria attrezzatura balneare (ombrelloni, sdraio, ecc.) che dovrà essere obbligatoriamente rimossa, da parte dell'utente, al momento dell'abbandono della spiaggia in qualunque momento dell'orario di balneazione al fine di evitare utilizzazioni improprie della spiaggia di libero uso, pena la loro rimozione.

Articolo 6

Disciplina delle aree in concessione per strutture balneari

Le strutture balneari devono essere attivate entro l'inizio della stagione balneare e mantenute in completo esercizio fino al termine della stessa.

Durante la stagione balneare dovranno essere aperte al pubblico o ai propri clienti almeno dalle ore 09:00 alle ore 19:00, fatta salva la possibilità di protrarre l'apertura dei servizi commerciali accessori fino all'orario consentito dalle normative vigenti. La sorveglianza alla balneazione dovrà essere garantita dalle ore 09:00 alle ore 19:00, fatto salvo quanto diversamente disposto nel caso di attuazione di piano collettivo di salvamento.

Le strutture balneari sono autorizzate, al di fuori della stagione balneare, a mantenere sull'arenile in concessione le attrezzature balneari al servizio esclusivo dei propri clienti, per cure salsoiodiche e/o elioterapiche o per altre attività consentite dalle licenze demaniali, sempre che sia permesso l'esercizio in tale periodo temporale dai titoli in loro possesso.

I concessionari che intendono avvalersi della facoltà indicata al comma precedente, dovranno comunicarlo all'Autorità comunale ed all'Autorità Marittima competente,

indicando il periodo di apertura per tali finalità, con obbligo comunque di attivazione del servizio di salvataggio, secondo le modalità stabilite dall'Autorità marittima nell'ordinanza di sicurezza balneare vigente, emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino.

Il mancato rispetto dell'apertura obbligatoria e della chiusura minima integrano le fattispecie per l'avvio del procedimento di decadenza dalla concessione a termini dell'articolo 47 lett. a) e lett. f) del Codice della Navigazione.

I concessionari o gestori di strutture balneari devono esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente ordinanza, copia del Regolamento della disciplina delle attività balneari e delle ordinanze emesse dall'Autorità Marittima in materia di balneazione.

Il concessionario o gestore dovrà curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante. I materiali di risulta dovranno essere rimossi a sua cura e spese.

Le zone concesse possono essere delimitate, fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia, con sistema di paletti a giorno (paletti e cima festonata) di altezza non superiore a metri 1,30, che non impedisca, in ogni caso la visuale del mare.

Ai sensi dell'art. 21, comma 1 L.R.T. 20 ottobre 2009, n. 59 nelle aree in concessione i cani, accompagnati dal proprietario o detentore hanno diritto accesso nel rispetto dell'art. 19, comma 1, ultimo periodo e art. 22 della citata legge, nonché dell'Ordinanza Sindacale n. 6 del 15 maggio 2024.

Il concessionario può adottare altresì misure limitative all'accesso dei cani ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R.T. 20 ottobre 2009.

Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte dei soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari o i gestori potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da realizzarsi in materiale plastico o ligneo, da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione all'amministrazione comunale e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.

Allo scopo di consentire una migliore offerta al servizio della attività turistica, i concessionari sono autorizzati, all'interno delle aree in concessione, previa semplice comunicazione all'Autorità concedente, all'installazione di reti per attività sportive sull'arenile compreso all'interno dello spazio ad essi concesso o nello specchio acqueo immediatamente prospiciente l'arenile in concessione oltre che di galleggianti e prendisole nelle ore diurne, fermo restando il rispetto delle norme per la sicurezza della Navigazione disposte dall'Autorità Marittima e l'obbligo di rimozione;

I concessionari di stabilimento balneare sono autorizzati, nei limiti del periodo 15 aprile – 15 ottobre, a mantenere sull'arenile in concessione le attrezzature balneari allo scopo di offrire la possibilità di effettuare cure elioterapiche, salvo il possesso di licenze demaniali adeguate allo scopo che contemplino il periodo temporale sopra indicato ed il rispetto delle prescrizioni imposte dall'Ordinanza dell'Autorità marittima per la sicurezza della balneazione.

I concessionari che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma precedente dovranno comunicarlo all'Autorità comunale ed all'Autorità Marittima competente, indicando il periodo di apertura per tali finalità, con obbligo di esposizione di idonea cartellonistica che avverta l'utenza della presenza o meno del servizio di sorveglianza alla balneazione da garantire secondo le prescrizioni dell'Autorità Marittima.

I concessionari di spiagge attrezzate per la nautica, al fine del corretto esercizio della attività, sono obbligati all'installazione del necessario corridoio di lancio da collocare secondo le prescrizioni dell'Autorità Marittima, previa comunicazione all'Autorità comunale ed all'Autorità Marittima competente.

All'interno del corridoio di lancio è vietato l'ormeggio e la sosta di qualunque natante e/o mezzo nautico di qualunque genere e tipologia, nonché la balneazione.

Il corridoio di lancio deve essere collocato in fronte allo specchio acqueo della concessione, nel rispetto delle norme tecniche indicate dall'Ordinanza dell'Autorità Marittima, in modo ortogonale all'arenile, lo stesso è utilizzabile da chiunque.

Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari.

Gli stabilimenti balneari, prima dell'apertura al pubblico, devono ottenere la licenza di esercizio e l'autorizzazione sanitaria da parte della competente Autorità.

Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia. Dovrà essere garantita la presenza di un estintore portatile ogni venticinque metri lineari di fronte cabine e comunque in numero non inferiore a due.

I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità.

È vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.

I servizi igienici per disabili di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.

È vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, quali in particolare, cucinare ed accendere fuochi, fatto salvo eventuale utilizzo come locale di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

I concessionari devono attenersi alle disposizioni emanate dall'Autorità sanitaria in ordine alla manutenzione e l'utilizzo delle piscine esistenti nell'ambito della concessione.

I concessionari che intendano ospitare animali d'affezione dovranno predisporre idonee aree, debitamente attrezzate, limitofe e non promiscue con gli altri utenti balneari.

Articolo 7

Pulizia e manutenzione degli arenili

1) Durante il periodo di validità della concessione demaniale i gestori delle strutture balneari, devono provvedere alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia delle spiagge in loro concessione, nonché delle zone di libero transito, di cui al precedente art. 5 e degli specchi acquei antistanti, **dalle h 20:00 alle h 23:00 e dalle h 05:00 alle h 08:00**. Si applica la stessa modalità/orario di pulizia per gli arenili pubblici.

2) Prima dell'inizio della stagione balneare, a partire dal ponte pasquale e, in casi eccezionali anche durante la stagione balneare, al di fuori dell'orario di balneazione, i concessionari, possono accedere sull'arenile con mezzi meccanici per la pulizia straordinaria come da comma 8 art. 7 del Regolamento della disciplina delle attività

balneari, per interventi di manutenzione dell'arenile compreso operazioni per la livellazione piano/altimetrica dell'area in concessione (livellamenti piano/altimetrici consentiti solo dietro autorizzazione Uff. Demanio e comprovata necessità).

3) I concessionari che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma precedente dovranno richiedere apposita autorizzazione all'Autorità comunale ed all'Autorità Marittima competente, indicando il periodo e le modalità di effettuazione delle suddette operazioni.

5) Per esigenze di tutela del litorale, in tutti i mesi dell'anno, è vietato l'accesso alle spiagge di veicoli, a motore e non, di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli destinati al soccorso e a **quelli specificatamente autorizzati dalle competenti amministrazioni comunali per le operazioni di pulizia dei tratti di spiaggia in concessione**, di montaggio e smontaggio delle strutture dedicate alla balneazione e di approvvigionamento delle strutture destinate a somministrazione di alimenti e bevande.

6) E' consentito l'accesso alle spiagge con i mezzi a propulsione elettrica idonei per permettere agli utenti diversamente abili autonomia di movimento.

7) I mezzi in uso sugli arenili del Demanio Marittimo del Comune di San Vincenzo, devono essere dichiarati con apposito modulo, all'ufficio Demanio Marittimo, dal 1 Gennaio di ogni anno.

Tali mezzi devono essere regolarmente assicurati e in possesso di libretto di manutenzione aggiornato.

Al momento della denuncia, il proprietario dovrà consegnare copia del libretto di circolazione del veicolo, assicurazione, libretto di manutenzione.

Nel caso di mancato Libretto di circolazione, assicurazione, certificato manutenzione, ad esempio per vagli o simili e non oltre le 1,5 tonnellate, può essere presentata una autocertificazione come da ALLEGATO C del Regolamento della disciplina delle attività balneari.

Il mezzo non dovrà presentare perdita di olio/i e/o carburante.

Il mezzo potrà essere sottoposto a controlli da parte degli organi competenti.

L'Ufficio Demanio del Comune o gli organi preposti, potranno effettuare verifiche sullo svolgimento delle attività su arenili in concessioni e pubblici, e potranno richiedere la verifica della documentazione relativa ai mezzi preposti alla pulizia sulla spiaggia, in qualsiasi momento dell'anno.

Il mezzo meccanico dopo la pulizia ordinaria e straordinaria della spiaggia, deve essere riposto fuori dall'arenile oppure in una postazione fuori visuale.

8) Non può essere utilizzato più di un mezzo pesante **fino a 2,5 t (7,0 t max in caso di emergenza o di deroga)** per ogni attività balneare.

In caso di cambio veicolo, prima di poter accedere all'arenile, deve essere presentata di nuovo la documentazione per ottenere il permesso di ingresso in spiaggia del macchinario.

9) L'attività di EMERGENZA, in caso di evento meteo-marino come da comma 10, è dichiarata e attivata dal Comune attraverso Uff. Demanio e/o con apposito atto.

Dopo attenta valutazione delle possibili e immediate azioni da mettere in atto per ripristinare arenili e attività in concessione, si potrà fare ricorso, eventualmente in deroga, all'art. 7 comma 9 (VEDI Allegato A) del Regolamento della disciplina delle attività balneari.

10) L'attività di EMERGENZA sarà attivata dopo dichiarazione di "criticità da codice ARANCIONE" del Sistema di allerta Meteo della Regione Toscana, oppure dietro espressa dichiarazione del Comune di San Vincenzo nel solo ambito Comunale, per evento meteo-marino straordinario.

11) L'Amministrazione Comunale avrà 12 ore (dodici) per emettere ordinanza e/o autorizzazione per deroga all'art. 7 comma 9 (VEDI Allegato A), dalla dichiarazione di EMERGENZA come da comma 10 del Regolamento della disciplina delle attività balneari.

12) La pulizia delle **spiagge libere** viene effettuata a cura del Comune, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 citato in premessa, tramite concessione del servizio a terzi, di norma in orario che non rechi disturbo alla balneazione né alla quiete da concordare con il gestore e secondo le seguenti modalità:

- per le spiagge naturali (Litorale 1) non si prevede nessun tipo di intervento;
- per le spiagge pubbliche extra-urbane (Litorale 2), si prevede una prima sgrassatura e la vagliatura a cadenza bisettimanale;
- per le spiagge pubbliche urbane (Litorale 3), si prevede una prima sgrassatura e la vagliatura una volta a settimana.

Articolo 8

Disciplina del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime

L'esercizio dell'attività di commercio su aree demaniali marittime è disciplinato dall'art. 6 "*Commercio su aree demaniali marittime*" del "*Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche*" approvato con delibera di Consiglio Comunale n.n. 12 del 09 marzo 2022, a cui si rimanda.

Articolo 9

Disciplina manifestazioni turistico sportive

Nelle aree demaniali libere è possibile svolgere manifestazioni turistico-sportive di breve durata, (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli, ecc.).

Le manifestazioni di qualsiasi genere che si svolgono in aree demaniali marittime e nel mare territoriale sono consentite nei limiti e nei modi disciplinati dalle autorità competenti. Le istanze devono essere inviate all'Autorità Comunale, ed autorizzate dalla stessa previo parere dell'Autorità Marittima, ove necessario.

Durante le suddette manifestazioni potranno essere installate strutture temporanee e di facile rimozione od impianti, previa autorizzazione dell'Autorità Amministrativa, da richiedere almeno 15 giorni prima dell'evento. Le strutture NON potranno essere posizionata vicino a dune e/o vegetazione dunale.

Le strutture dovranno essere il meno impattanti possibile e rispettare la normativa vigente in fatto di sicurezza.

Articolo 10

Area accessibile ad animali domestici

Il Comune di San Vincenzo dispone di un'apposita spiaggia attrezzata dove gli animali possono accedere liberamente senza alcuna limitazione di orario.

Nell'ambito della suddetta concessione, appositamente delimitata e segnalata, gli animali possano correre liberamente e fare balneazione, sotto la sorveglianza del proprietario, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative e quanto disposto dall'Ordinanza Sindacale n. 6 del 15 maggio 2024.

Articolo 11

“Kids Beach” porzione di arenile dedicata ai bambini

Il Comune di San Vincenzo dispone di una porzione di spiaggia situata a nord del porto turistico di San Vincenzo in prossimità di via del Capodoglio dell'estensione di circa 30 metri lineari denominata “Kids Beach”, dove i bambini possono dedicarsi al gioco libero (calcio, beach volley, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce ecc..).

Detta area è dotata di apposita cartellonistica e arredi.

Articolo 12

Cartellonistica e Segnalazioni

I titolari di concessioni demaniali ed il Comune per le spiagge libere, sono tenuti ad esporre cartelli indicanti i principali obblighi e divieti stabiliti in eventuali ordinanze, in diverse lingue anche sotto forma di pittogrammi.

Articolo 13

Sanzioni – Osservanza

È fatto obbligo a chiunque di osservare tale DISCIPLINA delle ATTIVITA' BALNEARI ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione del presente regolamento.

I contravventori al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione e del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171, relativo alla navigazione da diporto, ovvero dell'articolo 650 del Codice Penale e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Salvo che il fatto costituisca reato, chi non osserva i divieti fissati con il presente regolamento in materia di uso del demanio marittimo, è punito ai sensi dell'articolo 1164 1° comma del Codice della Navigazione, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1032,91 ad euro 3.098,74.

Salvo comunque che il fatto costituisca reato, chi non osserva i divieti fissati con il presente regolamento in materia di uso del Demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è **punito altresì con la sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 1164 2° comma del Codice della Navigazione, del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 1.000,00** .

Si precisa inoltre che la sanzione pecuniaria di cui al 2° comma dell'art. 1164 del Codice della Navigazione si applicherà a fronte della accertata violazione di divieti fissati con il presente regolamento, dalla Pubblica Autorità in materia di uso del Demanio Marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, mentre la sanzione prevista dal 1° comma dell'art. 1164 del Codice della Navigazione sarà irrogata negli altri casi.

La distruzione dello stato dei luoghi di una zona vincolata, come nel caso dei territori costieri integra il reato di Distruzione o deturpamento di bellezze naturali, come previsto dall' art. 734 del Codice Penale **“Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità, è punito con l'ammenda da euro 1.032,00 euro a 6.197,00 euro”**.

Per le zone protette si applicano le sanzioni previste nella Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale – Mod. alla L.R.24/1994 , alla L.R.65/1997, alla L.R.24/2000 ed alla L.R.10/2010”.

Articolo 14

Disposizioni finali

La presente ordinanza entra in vigore dalla data odierna e abroga e sostituisce la precedente ordinanza n. 76/2023 del 30 maggio 2024 ed ogni altro provvedimento, in contrasto con la presente e resta in vigore fino a quando non sostituita o revocata con altro atto equivalente.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e a chiunque competa, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Si dà atto che l'ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed a mezzo stampa e ne sarà data comunicazione agli Enti e alle forze dell'ordine per i rispettivi controlli di competenza. Sarà inoltre pubblicizzata mediante affissione all'Albo del Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino e della Delegazione di Spiaggia di San Vincenzo.

Avverso la presente è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.